Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 6 LUGLIO 1963:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi emanate dal Consiglio regionale (pubblicate nel Bollettino Ufficiale » della Regione nel 2° semestre 1962).
(6392)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. **885**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. B. Cavour » di Catania.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica « C. B. la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. B. Cavour » di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. **886**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Casoria (Napoli).

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Casoria (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. **887**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lavello (Potenza).

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lavello (Potenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 888.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Molinella (Bologna).

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Molinella (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 889.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montalcino (Siena).

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montalcino (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 890.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cupello (Chieti).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cupello (Chieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni sulla vita e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali e particolari di assicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e le condizioni generali e particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino:

1) Tariffa I-*a*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa I-*b*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa I-*d*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premi temporanei decrescenti annualmente del 3,50 % a cominciare dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

4) Tariffa III-*a*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa III-*u*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

6) Tariffa III-*ac*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare di assicurazioni miste e combinate;

7) Tariffa III-*ud*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

8) Tariffa III-*ad*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

9) Tariffa VII (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

10) Tariffa VII-2, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile al primo decesso;

11) Tariffa VII-2*r*, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata, reversibile sulla testa sopravvivente;

12) Tariffa VIII (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

13) Tariffa VIII-*c* (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pa-

gabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

14) Tariffa XII-*a*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

15) Tariffa XIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

16) Tariffa XX, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza;

17) Tariffa XXXIII, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

18) Tariffa XXXVI, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % all'anno, a cominciare dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

19) Tariffa IX Complementare, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

20) Tariffa XXXIII-*b*, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

21) Tariffa XXXVI-*b*, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 4 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

22) Tariffa I-*i*, relativa all'assicurazione di una rendita temporanea, a premio annuo, pagabile in caso di invalidità totale e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

23) Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

24) Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

25) Tariffa, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con le tariffe III-*u*, III-*a*, III-*ud*, III-*ad*, a forma temporanea;

26) Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti individuali;

27) Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti a stipulazione collettiva;

28) Tariffa, relativa alla capitalizzazione a premio unico;

29) Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

30) Valori di opzione per la conversione in rendite dei capitali esigibili a scadenza nelle forme di tipo misto e termine fisso;

31) Condizioni generali e particolari di polizza;

32) Condizioni di polizza per le rendite vitalizie immediate;

33) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

34) Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità totale e permanente;

35) Condizioni particolari di polizza per l'anticipato pagamento, in caso di invalidità totale e permanente, del capitale assicurato in caso di morte;

36) Condizioni particolari per l'aumento periodico del capitale assicurato;

37) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di gruppo.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6282)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1963.

Decadenza della Società per azioni Ferrovie Torino Nord dalla concessione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanza-Ceres.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli atti 21 maggio 1864, approvato con legge 14 maggio 1865, n. 2278; 12 dicembre 1875, approvato con legge 21 maggio 1876, n. 3139; 6 maggio 1911, approvato con regio decreto 8 giugno 1911, n. 688; 31 agosto 1912, approvato con regio decreto 17 ottobre 1912, n. 1164; 13 ottobre 1920, approvato con regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1598; 18 settembre 1924, approvato con regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2078; 30 dicembre 1933, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1309; 27 febbraio 1937, approvato con regio decreto 25 marzo 1937, n. 565, relativi alla concessione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres;

Ritenuto che da tempo l'esercizio della ferrovia viene eseguito con gravi e ripetute irregolarità di ordine tecnico senza che da parte della concessionaria Società Ferrovie Torino Nord siano state rispettate le intimazioni fattele;

Ritenuto che nonostante la diffida inviatale il 24 novembre 1962, n. 11201, la Società non ha non solo attuato entro il termine assegnatele del 23 febbraio c. a., ma neanche predisposto i provvedimenti necessari per il ristabilimento della continuità del servizio ferroviario rimasto interrotto a seguito del crollo del ponte sullo Stura;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1963, n. 7, con il quale, allo scopo di assicurare la regolarità e continuità dell'esercizio ferroviario, è stata istituita la gestione governativa della ferrovia, con salvezza dell'adozione del formale provvedimento di decadenza;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Decreta:

La Società per azioni Ferrovie Torino Nord è dichiarata decaduta dalla concessione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres, accordata con gli atti di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1963
Registro n. 91 bil. Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 204

(6284)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1963.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi coassiali, la costruzione di stazioni amplificatrici e centraline di amplificazione ed eventualmente stazioni radio in alcune località del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale è prevista la posa di nuovi cavi coassiali per collegare numerosi centri urbani con la conseguente costruzione di stazioni amplificatrici e di centraline di amplificazione ed eventualmente stazioni radio, interessanti le direttrici: Milano-Piacenza-Reggio Emilia-Bologna; Roma-Rieti-Montefranco; Firenze-Bologna; Torino-Mondovì-Savona;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'Ufficio cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi al programma suddetto;

Ritenuta, altresì, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione P. T. delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi coassiali, la costruzione di stazioni amplificatrici e centraline di amplificazione ed eventualmente stazioni radio lungo le direttrici:

Cavo Milano-Piacenza-Reggio Emilia-Bologna interessante i territori di:

Milano San Giuliano Milanese Melegnano Lodi Mairago Secugnago Casalpusterlengo Fombio San Rocco al Porto Piacenza Fiorenzuola d'Arda Fidenza Noceto Parma Sant'Ilario d'Enza Reggio nell'Emilia Rubiera Modena Castelfranco Emilia Anzolo d'Emilia Bologna.

Cavo Roma-Rieti-Montefranco interessante i territori di:

Roma Monterotondo Fara in Sabina Nerola Torricella in Sabina Rieti Terni Montefranco.

Cavo Firenze-Bologna interessante i territori di:

Firenze Vaglia Berberino di Mugello Firenzuola Monghidoro Loiano Pianoro Bologna.

Cavo Torino-Mondovì-Savona interessante i territori di:

Torino Moncalieri Carignano Carmagnola Racconigi Cavallermaggiore Savignano Fossano Trinità Mondovì San Michele di Mondovì Lesegno Ceva Millesimo Carcare Savona.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate, che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni dei lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1963

Il Ministro: RUSSO

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1963.

Revoca di registrazione di presidio medico-chirurgico. (Decreto di revoca n. 242/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° giugno 1943, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 191/53 il presidio medico-chirurgico « Jofarmolo » della ditta S. A. Farmaceutici Italia allora con sede in Milano, via Principe Umberto, 18, preparate nell'officina della ditta medesima;

Vista la dichiarazione in data 13 dicembre 1962, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Jofarmolo » della ditta S. A. Farmaceutici Italia, con sede oggi in Milano, largo Donegani n. 1/2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(6255)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1963.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Nehmad Import Export - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, del decreto ministeriale 30 ottobre 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Giuseppe Nehmad Import Export, via Pirelli, 30, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di dollari U.S.A. 136.477,35 (centotrentaseimilaquattrocentosettantasette dollari e trentacinque cents);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Nehmad, via Pirelli, 30, Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di dollari U.S.A. 136.477,35 (centotrentaseimilaquattrocentosettantasette dollari e trentacinque cents).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(6325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla permuta da parte dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma di un appezzamento di terreno sito in comune di Foggia con altro di pari superficie.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1963, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 383, l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma è autorizzato a permutare un appezzamento di terreno della superficie di ha. 6.66.14 facente parte dell'azienda Manfredini di proprietà dell'Istituto da distaccarsi dal mappale 2 del foglio 83 del catasto rustico del comune di Foggia con altro di pari superficie di proprietà delle sorelle Giulia e Rosa Figliolia riportato nel catasto rustico del comune di Foggia al foglio 83, mappale 1 per ha. 5.94.04 ed al foglio 82 parte del mappale 4 per ha. 0.72.10.

(6316)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Bagheria (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6368)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di San Nicola Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.704.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6364)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6367)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Montoro Superiore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6369)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Quadrelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6363)

Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Sturno (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6365)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Torre le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6366)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Montaguto (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6370)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Baiano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6371)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6372)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Lamon (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.122.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6373)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Trichiana (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6374)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Bonefro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6377)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Poggiardo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6379)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Uzzano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6380)

Autorizzazione al comune di Arnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Arnasco (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.291.856, per la copertura del divasanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6381)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Ruffano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6382)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6383)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6376)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1963, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 14 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 29 Pubblica istruzione, foglio n. 158, il ricorso straordinario prodotto il 19 febbraio 1960 dal prof. Arnaldo Amadei contro la Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Forlì, avverso il provvedimento n. 13000/11 del 26 agosto 1959 col quale fu dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal docente medesimo circa la sua mancata inclusione nell'elenco degli stabilizzati per l'insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento industriale, è stato accolto.

(6340)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari n. 37750/1.14.6 in data 20 giugno 1963, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Anna Lamacchia in Mincuzzi un suolo edificatorio sito in Bari alla contrada Graziamonte al prezzo di L. 24.995.000, riportato al catasto alla partita 7202, foglio 133, particella 313 dell'estensione complessiva di mq. 3.370.

(6341)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott. Giusetta Ruju, nata a Sassari il 28 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Farmacista rilasciatole dalla Università di Sassari in data 18 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(6336)

Il dott. Pier Roberto Lapi, nato a Firenze il 2 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 29 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione lungo il fiume Botteniga, in comune di Treviso.

Con decreto 10 giugno 1963, n. 387-1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione, segnati nel catasto del Comune di Treviso, Sezione A. S. Bona, al foglio VII, mappali 37 ½ (Ha 0.19.20), 40 ½ (Ha 0.01.40); 145 ½ (Ha 0.09.50), di complessivi Ha 0.30.10, ed indicati nella planimetria rilasciata il 1° marzo 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6330)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in sinistra, del torrente San Pasquale, in comune di Bova Marina (Reggio Calabria).

Con decreto 10 giugno 1963, n. 389-1, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale, in sinistra, del torrente San Pasquale, segnato nel catasto del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), al foglio 14, mappale 5 ½, di mq. 2100, come risulta dalla planimetria rilasciata il 10 marzo 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6331)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreno siti lungo il fiume Adda, in comune di Ardenno (Sondrio).

Con decreto 14 giugno 1963, n. 398-1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreno siti lungo il fiume Adda, segnati nel catasto del comune di Ardenno (Sondrio), al foglio n. 43, mappale 122 (mq. 390) e foglio 44, mappale 206 parte (mq. 320) di complessivi mq. 710, ed indicati, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 8 giugno 1959, il scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6332)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 16, foglio n. 216, il ricorso in via straordinaria proposto in data 5 maggio 1961 dall'avventizio di 3ª categoria delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dott. Salomone Magna Gerardo, avverso il decreto ministeriale 17 novembre 1953, con il quale è stato collocato nel ruolo speciale transitorio di gruppo C degli Uffici del registro, viene dichiarato irricevibile.

(6297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notificazione per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli, osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B.T.N. 5 % (1968)	5657 (nuda proprietà)	Bellomo Elisa, nata a Bari il 20 agosto 1914, moglie di Costantino Ezio, nato a Bari il 1° gennaio 1908, ivi domiciliato Annotazione: l'usufrutto spetta a Bellomo Annunziata, nata a Bari il 25 marzo 1893	75.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	18881 (nuda proprietà)	Campia Luigi, Adelaide, Silvino e Giuseppina fu Zenobio, minori, sotto la patria potestà della madre Goria Vincenza fu Giovanni, vedova di Campia Zenobio, domiciliato a Torino Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Goria Vincenza fu Giovanni, vedova di Campia Zenobio, domiciliata a Torino	143,50
Cons. 3,50 % (1906)	853494 (nuda proprietà)	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Giusto Maria di Arturo, nubile, domiciliata a Verona Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giusto Maria di Arturo, domiciliata a Verona	4.655 —
Id.	853499 (nuda proprietà)	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Giusto Regina di Arturo, nubile, domiciliata a Verona Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giusto Regina di Arturo, nubile, domiciliata a Verona	4.655 —
Rendita 5 % (1935)	110484 (nuda proprietà)	Burgio Filomena fu Vincenzo, domiciliata in Casteltermini (Agrigento) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giudice Carolina fu Antonio, domiciliata in Casteltermini (Agrigento)	75 —
Id.	110485 (nuda proprietà)	Burgio Angela fu Vincenzo, domiciliata in Casteltermini (Agrigento) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giudice Carolina, domiciliata in Casteltermini (Agrigento)	75 —
Id.	110486 (nuda proprietà)	Burgio Maria Aurelia fu Vincenzo, domiciliata in Casteltermini (Agrigento) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giudice Carolina, domiciliata in Casteltermini (Agrigento)	75 —
Id.	110487 (nuda proprietà)	Burgio Pietro fu Vincenzo, domiciliato in Casteltermini (Agrigento) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Giudice Carolina, domiciliata in Casteltermini (Agrigento)	75 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	486950 (nuda proprietà)	Piccini Arnoldo fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Benelli Corradina di Giulio, domiciliata a Cremona Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Benelli Corradina di Giulio, domiciliata a Cremona	154 —
Id.	487066 (nuda proprietà)	Piccini Orvega fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Benelli Corradina di Giulio, domiciliata a Cremona Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Benelli Corradina, domiciliata a Cremona	154 —
Rendita 5 % (1935)	31681 (nuda proprietà)	Urbani Spartaco, Elsa, Lilliana, Aldo ed Augusta fu Agostino, minori sotto la patria potestà della madre De Lorenzo Bice fu Ezechiele vedova Urbani, domiciliata a Lorenzago di Cadore (Belluno) in parti uguali Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a De Lorenzo Bice fu Ezechiele vedova Urbani, domiciliata a Lorenzago di Cadore	1.550 —

(6842) Roma, addì 24 giugno 1963 *Il direttore generale:* GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 mod. 241 D.P. — Data: 22 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Palermo — Intestazione: Salamone Filippa, nata in San Giuseppe Jato il 14 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 mod. 243 D.P. — Data: 7 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale dello Stato di Genova — Intestazione: Primodella Rupe, nato a Genova il 15 aprile 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 18 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Vercelli — Intestazione: Cassa di Risparmio di Biella — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 mod. 241 D.P. — Data: 19 settembre 1962 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Matera — Intestazione: Giocoli Maria Teresa, nata a Pisticci il 4 febbraio 1912 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 53.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3800 mod. 25-A D.P. — Data: 8 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cappelli Dorino, nato a Berberino di Mugello il 6 marzo 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 243 — Data: 6 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo — Intestazione: Spadafora Agata fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5746,80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9849 mod. 25-A D.P. — Data: 17 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.G. D.P. — Intestazione: Bellofiore Michelangelo, nato a Ferla il 23 novembre 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 giugno 1963

Il direttore generale: GRECO

(6343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

127

Corso dei cambi del 5 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,86	621,88	621,96	621,90	621,80	621,79	621,90	621,80	621,86	621,80
$ Can.	576,15	576,50	576,75	576,95	575 —	576,32	576,80	576,20	576,23	576,25
Fr. Sv.	143,83	143,86	143,92	143,86	143,77	143,83	143,89	143,80	143,83	143,85
Kr. D.	90,19	90,22	90,20	90,22	90,15	90,18	90,185	90,15	90,19	90,19
Kr. N.	87,01	87,04	87 —	87,055	87,05	87,01	87,06	87 —	87,01	87 —
Kr. Sv.	120,06	120,03	120,03	120,005	120,05	120,05	120,02	120,02	120,06	120,05
Fol.	172,60	172,57	172,62	172,64	172,50	172,54	172,65	172,55	172,60	172,56
Fr. B.	12,46	12,46	12,46	12,465	12,455	12,46	12,4625	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,91	126,92	126,89	126,925	126,90	126,90	126,93	126,90	126,91	126,90
Lst.	1741,85	1742,25	1742,30	1742,40	1741,50	1741,70	1742,30	1741,70	1741,85	1741,80
Dm. occ.	156,23	156,27	156,26	156,30	156,10	156,21	156,27	156,20	156,19	156,20
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,10	24,10	24,05	24,09	24,10	24,10	24,09	24,09
Escudo Port.	21,72	21,72	21,7225	21,72	21,79	21,71	21,71	21,70	21,72	21,70

Media dei titoli del 5 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934	91 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id 5 % (Ricostruzione)	97,525
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,90
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,012
1 Fiorino olandese	172,645
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,927
1 Lira sterlina	1742,35
1 Marco germanico	156,285
1 Scellino austriaco	24,10
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventotto posti di vice assistente di economia rurale in prova nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale in prova nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto, al quale possono partecipare le donne che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado integrato da un titolo di specializzazione in economia domestica rurale;

abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

siano cittadine italiane. Sono equiparate ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

abbiano sempre tenuto buona condotta;

siano fisicamente idonee al servizio di assistente rurale;

non siano escluse dall'elettorato attivo politico;

non siano state destituite o dispensate dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decadute da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo alle aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 3 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio;

4) il titolo di specializzazione in economia domestica rurale, precisando la scuola presso la quale è stato conseguito;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammesse;

6) la cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali esse sono iscritte o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma della medesima dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per le aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per le coniugate e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per le concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti e categorie assimilate (profughe, cittadine deportate dal nemico);

c) a 39 anni per le decorate al valore militare e per le candidate capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per le concorrenti che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per le mutilate ed invalide di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per le invalide per servizio. Non sono però ammesse al beneficio dell'elevazione indicata le invalide ascritte alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 686, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre alle invalide per servizio affette dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Alle candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per le assistenti universitarie ordinarie cessate dal servizio per motivi non disciplinari e per le assistenti straordinarie, volontarie o incaricate, sia in attività di servizio, sia cessate per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai commi terzo e quarto sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per le impiegate statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 4.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato alle aspiranti ammesse al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le candidate che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se la candidata non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammesse alle singole prove, le candidate dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione:

carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, patente automobilistica, porto d'armi o fotografia munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuna candidata.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalide di guerra e categorie assimilate, invalide per servizio, combattenti e categorie assimilate e, in mancanza di queste, orfane di guerra e categorie assimilate e figlie degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria delle vincitrici le candidate che abbiano superato le prove dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti lo eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) le mutilate e le invalide di guerra e le mutilate e le invalide per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) le mutilate e le invalide per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui le invalide sono ascritte;

c) le candidate appartenenti a categorie assimilate a quella dei combattenti: la prescritta dichiarazione integrativa in bollo rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948 dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso;

d) le cittadine reduci dalla deportazione: apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

e) le profughe: una attestazione in bollo del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per le profughe dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Le profughe dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

f) le orfane dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato in bollo del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) le orfane dei caduti per servizio: un certificato in bollo del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

h) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e le figlie dei mutilati per servizio: un certificato in bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) le candidate decorate di medaglia o di croce di guerra al valore militare, o ferite in combattimento, o insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) le mutilate e le invalide civili: certificato in bollo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in bollo;

n) le candidate che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero della agricoltura e foreste e quelle che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta legale dall'Amministrazione di dipendenza;

c) le coniugate, nonchè le vedove con prole e le candidate capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 7.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le aspiranti utilmente collocate in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Le candidate che per la partecipazione al concorso si siano avvalse del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 6, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

Le candidate che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. Le candidate che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia o che siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Le assistenti universitarie dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per le assistenti che siano cessate dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

Le profughe disoccupate dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritte.

Le candidate licenziate dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio e attestato originale di specializzazione in economia domestica rurale o copie in bollo autenticate da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato - diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per le minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di assistente rurale.

Per le candidate che siano invalide di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate od invalide per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali della invalidità risultante dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che la candidata è fisicamente idonea all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, ella non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica le candidate per le quali lo ritenga necessario.

Le candidate che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale in bollo dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio, l'attestato di specializzazione in economia domestica rurale ed il certificato medico.

Le profughe dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Le stesse profughe possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possono essere riconosciuti idonei.

Per tutte le altre candidate non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 9.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominate in prova per un periodo di sei mesi. Esse dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, le impiegate che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominate in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 131. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Economia domestica: alimentazione umana; conservazione dei prodotti agricoli; l'abitazione rurale e il suo arredamento; igiene della persona e della casa; contabilità familiare; pronto soccorso; puericoltura.

Zootecnia - nozioni generali sugli allevamenti bovini, suini, ovini; pollicoltura e allevamenti avicoli minori, coniglicoltura, apicoltura, bachicoltura.

Agronomia - nozioni generali; orticoltura e frutticoltura familiare, floricoltura.

Prova pratica:

Applicazione pratica delle nozioni di cui alle materie delle prove scritte e preparazione di materiale didattico.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte, metodologia dell'assistenza tecnica alle donne rurali, nozioni di assistenza sociale, nozioni di erboristeria; organizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il Ministro: RUMOR

(6068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Marchica dott. Gaetano	punti	89,36	su 132
2.	Cavallero dott. Camillo	»	88,36	»
3.	Gaetti dott. Giuseppe	»	84,95	»
4.	Verghetti dott. Pietro	»	82,27	»
5.	Pianigiani dott. Quintilio	»	81,68	»
6.	Succi Cimentini dott. Flobert, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	78,59	»
7.	Aniceti dott. Dante	»	78,59	»
8.	Campanelli dott. Giovanni	»	78,09	»
9.	Messina dott. Francesco	»	77,77	»
10.	Cappelletti dott. Rocco	»	76,27	»
11.	Rago dott. Riccardo	»	75,54	»
12.	Bonasia dott. Michele	»	74,50	»
13.	Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
14.	Di Santo dott. Angelo	»	71 —	»
15.	Molinari dott. Lodovico	»	70,60	»
16.	Silvano dott. Guido	»	69,27	»
17.	Zovi dott. Elio	»	66,50	»
18.	Frassanito dott. Luciano	»	64,18	»
19.	Napolino dott. Francesco	»	61,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6265)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso nell'ordine appresso indicato:

1. Pianigiani dott. Quintilio . . . punti 84,76 su 132
2. Succi Cimentini dott. Flobert . » 83,08 »
3. Zaffarano dott. Michele . . . . » 82,82 »
4. Bonasia dott. Michele . . . . » 78,54 »
5. De Gaetano dott. Angelo . . . . » 76,13 »
6. Scolari Mario . . . . . . » 75,51 »
7. Silvano dott. Guido . . . . » 74,60 »
8. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 74,42 »
9. Colotta Francesco . . . . » 74,16 »
10. Di Santo dott. Angelo . . . . » 73,50 »
11. Pollidori Giuseppe . . . . . » 70,45 »
12. Napolino dott. Francesco . . . » 61,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6267)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello (Perugia)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Città di Castello (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Città di Castello, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe . . . . . punti 86,29 su 132
2. Petrillo dott. Alfonso . . . . . » 85,93 »
3. Aniceti dott. Dante . . . . . » 84,67 »
4. Quadri dott. Luigi . . . . . . » 83,35 »
5. Di Simine dott. Eugenio . . . . » 83,23 »
6. Pelosi dott. Luigi . . . . . . » 81,68 »
7. Cantanna dott. Pietro . . . . . » 81,29 »
8. Schinco dott. Emilio . . . . . » 80,64 »
9. Milella dott. Michele . . . . . » 80,22 »
10. Sardella dott. Pasquale . . . . » 79,73 »
11. Salerno dott. Riccardo . . . . » 79,38 »
12. Palazzo Elio . . . . » 77,88 »
13. Innocenti Pratesi dott. Egidio . . . » 77,85 »
14. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 77,45 »
15. Fanelli dott. Filippo . . . . . » 77,11 »
16. Varone dott. Domenico . . . . » 76,96 »
17. Caimmi dott. Luigi . . . . . » 76,10 »
18. Bello dott. Pietro . . . . . . » 76,09 »
19. Russo Lucarelli Archita . . . . » 76,02 »
20. Castellaneta dott. Francesco . . . » 75,72 »
21. Carlevaro dott. Oscar . . . . . » 75,23 »
22. Castiglioni Michele . . . . . » 75,18 »
23. Rondinini dott. Aleardo . . . . » 75,13 »
24. Rabacchino dott. Ferdinando . . . » 74,61 »
25. Baventore dott. Francesco . . . . » 74,55 »
26. Panebianco dott. Gaetano . . . . » 74.50 »
27. Bertinetti dott. Mario . . . . . » 74,47 »
28. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 74,37 »
29. Martino dott. Francesco . . . . » 74,10 »
30. Lo Iacono dott. Domenico . . . . » 74 — »
31. Monaco dott. Settimio . . . . . » 73,96 »
32. Serra Vittorio . . . . . . » 73,82 »
33. Colonna Giovanni . . . . . . » 73,50 »
34. Genovese dott. Stanislao . . . . » 73,21 »
35. Ferri dott. Raffaele . . . . . punti 73,05 su 132
36. Pieschi dott. Antonio . . . . . » 72,95 »
37. Cacciatore dott. Vincenzo . . . . » 72,65 »
38. Ganci dott. Rosario . . . . . » 72,30 »
39. Curcio dott. Antonio . . . . . » 72,27 »
40. Polledri dott. Angelo . . . . . » 72,03 »
41. Tovagliari dott. Celso . . . . . » 72 — »
42. Lombardi dott. Antonio . . . . » 71,81 »
43. Righi dott. Giovanni . . . . . » 71,20 »
44. Cassano dott. Pasquale . . . . » 70,80 »
45. Zaccaria dott. Mario . . . . . » 69,38 »
46. Alagna dott. Gaetano . . . . . » 68,75 »
47. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 68,69 »
48. Vannocchi Gregorio . . . . . » 68,26 »
49. Salvalaggio dott. Giacomo . . . . » 68,22 »
50. Di Pietro Giuseppe . . . . . » 68 — »
51. Coppa dott. Gerardo . . . . . » 67,92 »
52. Cucchieri dott. Walter . . . . » 67,43 »
53. Belvedere dott. Giuseppe . . . . » 67,36 »
54. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 66,96 »
55. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 66,78 »
56. Damiani Italo . . . . . . » 66,66 »
57. Di Vita dott. Luigi . . . . . » 66,53 »
58. Rebonato Rinaldo . . . . . » 66,50 »
59. Tollis dott. Aldo . . . . . . » 66,40 »
60. Mistrangelo dott. Pio . . . . . » 65,60 »
61. Napolitano Aldo . . . . . . » 65,58 »
62. D'Alessandria dott. Giuseppe . . . » 65,55 »
63. Di Mauro dott. Giuseppe . . . . » 65,38 »
64. Lapone Giovanni . . . . . . » 64,99 »
65. Springolo dott. Vittorio . . . . » 64,86 »
66. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 64,60 »
67. Medicamento dott. Umberto . . . » 64,35 »
68. Verga dott. Vincenzo . . . . . » 64,16 »
69. Sagri Arnaldo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 64 — »
70. Montefusco dott. Gerardo . . . . » 64 — »
71. Garzilli Arnaldo . . . . . . » 63 — »
72. Vittorini dott. Vittorio . . . . » 62,72 »
73. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 62,42 »
74. Marchetti Valeriano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 61 — »
75. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 61 — »
76. Franzoni Ferrante . . . . . » 61 — »
77. Russo Luigi . . . . » 60,83 »
78. Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 60,66 »
79. Tobia Pietro . . . . » 60,66 »
80. Gasponi Vittorio . . . . . . » 60,60 »
81. Flacco Fioravante . . . . . » 60,24 »
82. Pastore dott. Ettore . . . . . » 59,50 »
83. Nervo Carlo . . . . » 59 — »
84. Galelli Arturo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 58,50 »
85. Di Stefano Ruggiero . . . . . » 58,50 »
86. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 58,31 »
87. Trapani Leopoldo . . . . . » 56,56 »
88. D'Andrea Nicandro . . . . . » 56,33 »
89. Casazza Egidio . . . . . . » 55,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6266)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nel Consorzio di Valpelline

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 422, in data 3 dicembre 1962, con il quale è stato bandito il concorso al posto di medico condotto vacante nel Consorzio medico di Valpelline;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso suindicato:

1. Curto Albino . . . . . . punti 53,59 su 100
2. Carlevaris Felice . . . . . » 42,29 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e. per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 24 giugno 1963

Il Presidente: MARCOZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 216 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto vacante nel Consorzio medico di Valpelline alla data del 30 novembre 1962, indetto con decreto n. 422, in data 3 dicembre 1962;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Il dott. Curto Albino è dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio di Valpelline-Bionaz-Doues-Ollomont-Oyace e Roisan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 24 giugno 1963

Il Presidente: MARCOZ

(6348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1963, n. 282, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posto di medico condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1962;

Vista la terna dei docenti universitari proposta dall'Ente competente a norma dell'art. 44 del citato regolamento;

Vista la terna dei medici condotti di cui all'art. 13 del decerto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Minissale dott. Vittorio, medico provinciale;

Bobbio prof. Antonio, docente in clinica chirurgica Università di Parma;

Bianchi prof. Carlo, direttore della clinica medica dell'Università di Parma;

Cassinari dott. Andrea, medico condotto.

Segretario:

Guacci dott. Michele, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Parma, addì 24 giugno 1963

Il medico provinciale: MINISSALE

(6321)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 567, in data 1° marzo 1962, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Agrifoglio prof. dott. Lino, medico provinciale;

Cantoni prof. dott. Oscar, primario di medicina dell'Ospedale maggiore di Bergamo, docente in patologia medica;

Pepere prof. dott. Marcello, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Bergamo, docente in patologia chirurgica;

Locatelli dott. Giacomo, medico condotto.

Il dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 10 giugno 1963

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(6320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 864 del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Visti e ritenuti regolari i verbali delle operazioni relative al concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa:

N.	Nome		Punti
1.	Pettinato Angela	punti	58,13
2.	Menotti Pasquina	»	58,075
3.	Tiranti Silena	»	57,32
4.	Pasqualini Maria	»	56,18
5.	Lio Teresa	»	55,89
6.	Fusca Filippina	»	54,42
7.	Musumeci Carmela	»	53,67
8.	Matacera Teresa	»	53,41
9.	Luzzi Silvana	»	52,81
10.	Muraca Luisa	»	52,24
11.	Sacco Angela	»	52,05
12.	Scalise Maria	»	51,36
13.	Veraldi Carmela	»	51,29
14.	Barone Carmela, coniugata	»	50,93
15.	Lavia Gina	»	50,93
16.	Vittimberga Maria	»	50,84
17.	Carattoni Giustina	»	50,75
18.	Germanò Fortunata	»	50,50
19.	Bilotta Maria	»	50,20
20.	Nudo Rita	»	50,195
21.	Bellizzi Gilda	»	50,035
22.	Mancini Ida	»	50,00
23.	Fornaro Liberata	»	49,90
24.	Curcio Giulia	»	49,89
25.	Cerato Rosa	»	49,85
26.	Amato Maria Grazia	»	49,82
27.	Iovine Concetta	»	49,05
28.	Pasceri Santa	»	48,94
29.	Cupelli Peppina	»	48,40
30.	Corrado Carmela	»	47,39
31.	Adamo Antonia	»	47,00
32.	Guarano Rosa	»	46,60
33.	Zaffino Maria Rosaria	»	45,55
34.	Ioppolo Antonia	»	44,79
35.	Timpano Anna	»	43,09
36.	Longo Cristina	»	41,83
37.	Converti Grazia Maria	»	40,72
38.	Caputo Emilia	»	40,45
39.	Scattaretica Giuseppa	»	40,38
40.	Favalli Giulia	»	40,115
41.	Oliva Emilia	»	40,005
42.	Manno Angela	»	40,00
43.	Falcone Felicia	»	38,17
44.	Romeo Caracciolo Maria	»	36,71
45.	Bruno Elena	»	35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 7 giugno 1963

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4999 del 7 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Viste le domande prodotte dalle candidate con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuna di esse ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnata:

1) Pettinato Angela: Catanzaro Lido;
2) Menotti Pasquina: Vibo Valentia;
3) Tiranti Silena: Olivadi-Centrache-Cenadi;
4) Pasqualini Maria: Montauro;
5) Lio Teresa: Cirò;
6) Fusca Filippina: Filandari;
7) Matacera Teresina: Martirano Lombardo;
8) Luzzi Silvana: Marcellinara;
9) Sacco Angela: Gagliato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 8 giugno 1963

(6196) *Il medico provinciale*: LANIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1962, n. 4157/Sanità, con il quale venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1960;

Vista la lettera in data 4 giugno 1963, con la quale il sindaco del comune di Caronno Pertusella, ha comunicato che la sig.ra Uboldi Carla di Saronno ha rinunciato alla nomina;

Viste le rinunce di altre ostetriche che seguono in graduatoria la sig.ra Uboldi Carla, vincitrice del concorso, rinunciataria;

Considerato che occorre procedere alla nomina della candidata dichiarata idonea che ha indicato la sede di Caronno Pertusella, in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitaria condotta con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Puppi Luigia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Caronno Pertusella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Caronno Pertusella, e dell'Ufficio del medico provinciale.

Varese, addì 19 giugno 1963

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(6199)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.